

	<p>ISTITUTO OMNICOMPRESIVO “Dante Alighieri” Via Septempedana, s.n.c. - 06025 NOCERA UMBRA (PG) Tel. 0742/818860 - 0742/818701 e-mail: pgic82800p@istruzione.it - pec: pgic82800p@pec.istruzione.it www.scuolenoceraumbra.edu.it - C.F. 83004080541</p>		<p>We prepare for Cambridge English Qualifications</p>
---	--	---	---

Prot. N. (ved.segnatura)

Circ. N. (ved.segnatura)

**Ai docenti
Al personale ata**

**E p.c.: alla segreteria amm.va – uff.personale
Alla bacheca web**

OGGETTO: presa di servizio del personale

In considerazione della coincidenza della data del 1° settembre con la domenica, la decorrenza dei contratti è quella del 1° settembre in base alle Note MIM n. 2444/02 e n.7494/13.

Pertanto, tutti i neoassunti in ruolo e chi avrà un contratto di supplenza entro il 31/8/2024 (finalizzato al ruolo o per supplenza al 31/8 o 30/6), dovrà assumere servizio il 2 settembre, nelle modalità seguenti:

- Personale Ata: dalle 8:00 alle 8:45
- Personale Docente: dalle 8:45 alle 10:00

avendo decorrenza giuridica/economica dal 1° settembre.

La **presa di servizio** è necessaria e obbligatoria al fine di perfezionare il nuovo rapporto di lavoro per:

- Personale docente/Ata neoassunto in ruolo, per la stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dall'1/9/2024
- Docenti appena individuati con procedura straordinaria da GPS I fascia sostegno, o da mini-call veloce, che saranno confermati in ruolo dopo il superamento del periodo di prova
- Docenti individuati con procedura straordinaria da GPS I fascia sostegno e concorso straordinario bis con contratto a tempo determinato l'1/9/2023, che ha terminato positivamente l'anno di formazione e prova e stipuleranno un contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica/economica dall'1/9/2024, ivi compresi i docenti che hanno rinviato l'anno di formazione e prova all'a.s. 2024/25 (tali docenti dovranno sottoscrivere un nuovo contratto a tempo determinato per l'a.s. 2024/25)
- Personale docente/Ata incaricato al 31/8 o al 30/6
- Personale docente/Ata che, sebbene già di ruolo, per l'a.s. 2024/25 ha ottenuto un movimento di trasferimento/passaggio a seguito delle operazioni di mobilità: tale personale deve ovviamente assumere servizio nella nuova sede di titolarità
- Personale docente/Ata già di ruolo che rientra da un congedo o da una aspettativa
- Personale docente/Ata che sottoscrive un nuovo contratto, per passaggio in regime di part-time o rientrando in full-time.

Al momento della presa di servizio, il personale assunto in ruolo o destinatario di incarico di supplenza deve dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle **situazioni di incompatibilità** previste dalla legge.

Si ricorda, presi in esame i casi più frequenti e senza pretesa di esaustività, che sono incompatibili:

- Esercizio di attività commerciale o imprenditoriale
- Cariche in società costituite a fini di lucro (è incompatibile l'essere socio di società di persone SAS, SNC o società semplici se si è personalmente e illimitatamente responsabili, mentre è compatibile l'essere socio con responsabilità limitata nelle SAS, SRL, SRLS o SPA);
- Cariche presso banche, insegnante o istruttore di scuola guida, titolari di agenzie di viaggi, titolari o gestori di laboratori di analisi cliniche, odontotecnico e comunque tutte le attività che oltrepassino il limite dell'occasionalità e che si configurino come prevalenti
- Altri rapporti di lavoro in qualità di dipendente pubblico

mentre sono soggette ad **autorizzazione preventiva**, ad esempio, le libere professioni. Per tale casistica, sarà emanata in seguito una circolare più dettagliata.

Nel caso successivamente dovesse essere accertato che il dipendente si trovava in una delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge, il Dirigente Scolastico procederà all'annullamento del contratto e alla segnalazione per dichiarazione mendace alla Procura della Repubblica.

Differimento della presa di servizio

L'eventuale differimento della presa di servizio per un giustificato motivo (es. malattia o comunque motivi non imputabili alla volontà personale) comporterà anche il differimento della decorrenza economica. L'eventuale differimento della presa di servizio senza giustificato motivo comporterà invece la decadenza della nomina, come previsto all'art. 9 del DPR 3/1957 (*"La nomina dell'impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio. Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina"*).

Il Dirigente Scolastico non può accogliere richieste di differimento della presa di servizio:

- per proseguire altra attività lavorativa incompatibile;
- per richieste di aspettativa per svolgere una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova (delib. n. 47/2015 della Sezione Controllo Regione Piemonte della Corte dei Conti).

Le suddette richieste possono essere accolte soltanto dopo la costituzione del rapporto di lavoro (ossia *dopo* la firma del contratto per il ruolo o per la supplenza) che presuppone, come detto, che il personale non sia in alcuna situazione di incompatibilità al momento della presa di servizio.

Perfezionamento del rapporto di lavoro senza assumere servizio

I casi più comuni che permettono al personale di sottoscrivere il contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato senza necessità di assumere servizio, i cui casi più comuni sono:

- Lavoratrice in *interdizione dal lavoro per gravi complicanze della gestazione o in congedo obbligatorio per maternità*: essa dovrà comunicare al Dirigente scolastico il proprio status (con le dovute certificazioni) senza la necessità di assumere fisicamente servizio (TAR Puglia n. 150 del 7.6.1986; CdS Sez. V n. 1306 del 17.11.1994; CdS n. 5095 del 4.9.2006)
- Personale che, al momento della nomina in ruolo o per supplenza al 31/8 o 30/6, sta svolgendo un dottorato di ricerca o è titolare di borsa di studio o assegno di ricerca o è ricercatore a tempo determinato. Per quanto riguarda:
 - o *dottorato* (art 2 co. 1 della L. n. 476/84 e art 19 della Legge n. 240/10): il dipendente è ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e collocato, a domanda, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste
 - o *borse di studio* (L. n. 398/89 e art.4 c.2 della L.Finanziaria n. 498/92) e *assegni di ricerca* (art.22 c.8 Legge n. 240/10): sono equiparati al dottorato ai fini della stipula di un contratto a tempo indeterminato o di supplenza al 31/8 o al 30/6, senza necessità di assumere servizio.

Tutti i docenti che non rientrano nei casi precedenti non hanno alcun obbligo di recarsi a scuola il 2 settembre, in quanto per quella data non è stato calendarizzato alcun incontro collegiale.

Distinti saluti.

Nocera Umbra, li (ved.segnatura).

Il Dirigente Scolastico
Prof. Leano Garofolletti
(Firma autografa omessa ai sensi del D.Lgs 39/93)